

Formulario per le informazioni sintetiche da presentare ogni volta che viene attivato un regime di aiuto esentato dal presente regolamento e ogni volta che un aiuto individuale esentato dal presente regolamento è concesso al di fuori di un regime di aiuto

Informazioni sintetiche sugli aiuti di Stato concessi in conformità del regolamento (CE) n. 1857/2006

Stato membro

ITALIA

Regione

Giunta Regionale della CAMPANIA

Titolo del regime di aiuto

Incentivi a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli per l'implementazione della sicurezza alimentare e tracciabilità

Base giuridica

- Art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (G.U. n.129 del 05/06/1998) recante interventi a favore del rafforzamento e dello sviluppo delle imprese di commercializzazione e trasformazione.
- Decreto Ministeriale 21 marzo 2000 che ha emanato le norme di attuazione dell'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173
- Decisione della Commissione Europea SG(2001) D/286564 del 28 febbraio 2001 relativa al Regime di aiuti n. N 558/2000, approvato in attuazione dell'art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173
- Artt.4 e 14 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Regolamento (CE) n.70/2001

Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società

L'importo annuo totale degli stanziamenti in bilancio per l'anno 2007 è pari a € 4.194.069,41 assegnati e trasferiti alla Regione Campania con Decreti Ministeriali n. 155666 del 08/09/2000, n. 52987 del 28/12/2001 e n. 26014 del 06/11/2006 per le iniziative contemplate dall'Art. 13 comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173

Intensità massima dell'aiuto

a) per gli investimenti ammessi ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare:

- > il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 (zone montane e zone svantaggiate individuate dalla Dir. 75/268/CEE e aree Natura 2000 individuate dalle Dir. 79/406/CEE, 94/43/CEE e 2000/60/CE;
- > il 40 % delle spese ammissibili, nelle altre zone;
- > il 60 % delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e il 50% nelle altre regioni, nel caso di investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento. Per giovani agricoltori si intendono produttori di prodotti agricoli che rispettano i criteri di cui all'art. 22 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa, ai sensi dell'art.4, non deve

superare i 400.000 Euro, erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi , o 500.000 Euro se l'azienda si trova in area svantaggiata di cui all'art. 36, lettera a), punti i), ii) e iii) del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

b) fino al 100 % dei costi sostenuti per promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità, ai sensi e nel totale rispetto di quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1857/2006, con particolare riferimento all'art. 14.

Data di applicazione

Il regime di aiuti entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e comunque non prima di dieci giorni lavorativi successivi all'invio del presente documento, come previsto dall'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1857/2006

Durata del regime o dell'aiuto individuale

Al regime sarà possibile accedere fino ad esaurimento dei fondi e comunque non oltre il periodo di validità del Regolamento (CE) n. 1857/2006

Obiettivo dell'aiuto

Il regime di aiuti è rivolto alle piccole e medie imprese agricole singole o associate definite ai sensi del Regolamento (CE) 70/2001.

La finalità è l'implementazione di sistemi di tracciabilità e sicurezza alimentare.

L'iniziativa prevede:

a) aiuti agli investimenti nelle aziende agricole che trovano riferimento nell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 con le seguenti spese ammissibili:

1. acquisto di attrezzature e sistemi informatici, inclusa la relativa impiantistica, correlati all'applicazione del sistema di tracciabilità;
2. acquisto di strumenti, inclusa la relativa impiantistica, finalizzati alla rilevazione di grandezze chimiche, fisiche o microbiologiche per processi di standardizzazione merceologica e di autocontrollo connessi all'applicazione del sistema aziendale di tracciabilità;
3. interventi di assistenza tecnica specializzata necessaria per l'installazione delle attrezzature di cui al punto 1 e per la taratura degli strumenti di cui al punto 2;
4. adeguamento di beni immobili esistenti finalizzato all'applicazione del sistema di tracciabilità;
5. spese sostenute per l'acquisto di attrezzature necessarie all'implementazione di un sistema aziendale di tracciabilità degli imballaggi;
6. spese generali per consulenze e studi di fattibilità, progettazione dei sistemi di tracciabilità aziendale assicurati da soggetti qualificati.

b) aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 con le seguenti spese ammissibili:

1. costi di introduzione di norme di assicurazione della qualità , quali le norme delle serie ISO 9000 o 14000, di certificazione EurepGAP, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo (HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di Audit ambientale;
2. costi di formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di cui al

- punto precedente;
3. costi dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

Settore o settori interessati

Il regime di aiuto si applica alla produzione agricola, includendo tutti i sottosettori relativi alle produzioni animali e vegetali.

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto

Giunta Regionale della CAMPANIA – Assessorato all'Agricoltura ed Attività Produttive – Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario – Settore Interventi per la Produzione Agricola, Produzione Agroalimentare, Mercati Agricoli, Consulenza Mercantile – Centro Direzionale- Isola A6 – 80143 NAPOLI. Tel 081/7967425 Telefax 081/7967530

Sito web

www.sito.regione.campania.it/agricoltura/aiuti/aiuti.html

Altre informazioni